

**PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI “MAGGIORE
ESPOSIZIONE A RISCHIO CONTAGIO”
(Art. 83, D.L. n.34/2020)**

Il dipendente che ritiene di trovarsi in una condizione di “maggiore esposizione a rischio contagio”, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020⁽¹⁾, e, pertanto, reputa opportuno svolgere l’attività lavorativa in modalità “agile”, potrà compilare l’apposito questionario allegato, che dovrà essere sottoscritto dallo stesso e dal medico di medicina generale.

Il questionario, comprensivo dell’eventuale documentazione, dovrà essere inviato al medico competente:

per le sedi centrali alla casella di posta elettronica medicocompetente@mef.gov.it;

per le sedi territoriali all’apposita casella di posta elettronica comunicata dal Medico competente della propria sede.

Il medico competente, valutate le condizioni del dipendente - sulla base di quanto riportato nel questionario e dell’eventuale documentazione allegata - rilascia un parere il cui esito può prevedere l’accesso al “lavoro agile” in modalità *organizzativa*, quindi a discrezione del Dirigente, ovvero in modalità *prescrittiva*., qualora vi siano elementi che facciano effettivamente ritenere che vi sia una condizione di maggiore esposizione a rischio contagio.

Rimane sempre valida la possibilità per il dipendente di inviare, ai sensi dell’art.41, c. 2, lett. c), del D.lgs. 81/2008, l’istanza di “visita a richiesta” alla casella di posta elettronica dedicata del medico competente, corredata da documentazione medica. All’esito della “visita a richiesta”, il medico competente, nel caso valuti di confermare le condizioni di “maggiore esposizione a rischio contagio” esprimerà *un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso*⁽²⁾, dandone comunicazione al dipendente e al Datore di lavoro, per il tramite del Preposto e nel rispetto della privacy, ai fini dell’esenzione dalla modalità di lavoro “in presenza” .

⁽¹⁾ “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.”

⁽²⁾ Cfr. INAIL "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione".